



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di imprese
Terza Sezione Civile

riunito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Francesco Mannino	Presidente,
dott.	Francesco Remo Scerrato	Giudice,
dott.	Guido Romano	Giudice estensore,

nel procedimento n. 81248/2013 r.g. per reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla Confapi Industria e dalla Confapi Taranto avverso l'ordinanza resa in data 19 novembre 2013 dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio cautelare n. 21387/2013 r.g.; letti gli atti di causa; sentite la parte comparsa all'udienza; a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 5 febbraio 2014, ha emesso la seguente

ordinanza

Con ricorso depositato in data 2 agosto 2013, le associazioni Confapi Industria, Confapi Taranto e Confapi Sicilia chiedevano al Tribunale di Roma, in pendenza di giudizio arbitrale all'uopo instaurato, di disporre, ai sensi degli artt. 669 *quinquies* c.p.c. e 23, comma 3 c.c., la sospensione dell'efficacia delle delibere della Giunta di presidenza e del Consiglio direttivo della Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) del 5 luglio 2013.

Con ordinanza resa in data 19 novembre 2013, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Quindi, con atto depositato in cancelleria in data 4 dicembre 2013, la Confapi Industria e la Confapi Taranto interponevano reclamo avverso la richiamata ordinanza di cui evidenziavano l'erroneità: instauratosi il contraddittorio con la Confapi, all'udienza collegiale

del 5 febbraio 2014, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione.

Il reclamo proposto dalla Confapi Industria e dalla Confapi Taranto avverso all'ordinanza emessa in data 19 novembre 2013 non è fondato e va, conseguentemente, rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.

Le associazioni oggi reclamanti e la Confapi Sicilia (che non ha inteso interporre reclamo) hanno instaurato il giudizio cautelare al fine di ottenere la sospensione delle delibere del 5 luglio 2013 adottate dalla Giunta di presidenza e dal Consiglio direttivo della Confapi: con la prima deliberazione era stato deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del direttore generale dell'associazione e, con la seconda, era stata decisa la revoca con effetto immediato del predetto direttore generale e la sostituzione di alcuni componenti della giunta di presidenza stessa.

La domanda cautelare è stata rigettata con riferimento ad entrambe le deliberazioni impugnate.

Ciò posto, va premesso come gli odierni reclamanti abbiano inteso proporre reclamo limitatamente ai dedotti profili di invalidità della deliberazione assunta dal Consiglio direttivo dell'associazione Confapi nella parte in cui era stata disposta la sostituzione dei componenti della giunta di presidenza. Conseguentemente, la cognizione da parte di questo Collegio deve restare circoscritta a tali profili con esclusione di quelli già sollevati in primo grado, ma non riproposti con il reclamo (precisamente, l'invalidità della deliberazione assunta dalla Giunta di presidenza e della deliberazione del Consiglio direttivo afferente alla revoca del direttore generale).

Giova poi ricordare come i reclamanti abbiano evidenziato, a fondamento dell'istanza di sospensione, l'illegittimità di detta delibera in quanto gli argomenti trattati - peraltro estremamente gravi - non erano stati in alcun modo inseriti nell'ordine del giorno ed in quanto il Consiglio direttivo era stato convocato il medesimo giorno della convocazione della Giunta di presidenza, senza aver dato ai consiglieri il tempo di "metabolizzare" gli argomenti, ponderando la gravità delle conseguenze e degli effetti.

Ebbene, sul punto, il Giudice di prime cure rilevava che, dal verbale della riunione del Consiglio direttivo, "risulta che i Presidenti delle tre associazioni ricorrenti (

 - 2 -

) erano presenti all'assemblea e, in particolare, erano presenti quando il Presidente del Consiglio Direttivo ha proposto di sostituire alcuni componenti della Giunta di Presidenza (e precisamente quelli che avevano votato contro le sue scelte). Tuttavia, nessuno dei suddetti ha contestato che tale argomento non fosse stato indicato nell'ordine del giorno. Peraltro, deve essere altresì evidenziato che l'ordine del giorno ritualmente comunicato conteneva l'indicazione, tra le materie da trattare nella convocata assemblea, dell'"esame deliberazioni della Giunta del 5 luglio 2013 e provvedimenti conseguenti, anche ai sensi dell'art. 17 ed art. 20 dello Statuto". Ebbene, il citato art. 17 elenca le competenze del Consiglio Direttivo, tra cui (alla lettera a) è indicata la facoltà di eleggere, su proposta del Presidente confederale, la Giunta di Presidenza. Tale menzione appare, dunque, sufficiente al fine di rendere edotti i destinatari sulla possibilità di deliberare in ordine ad eventuali mutamenti nella composizione di tale organo". Sotto altro profilo, con riferimento alla doglianza relativa alla necessità di disporre, da parte dei componenti del consiglio direttivo, di un certo periodo di tempo per metabolizzare le valutazioni da prendere, il Tribunale rilevava come "non v'è alcuna norma dello Statuto che preveda la necessità di far trascorrere un determinato intervallo temporale tra la convocazione della Giunta di Presidenza e quella del Consiglio Direttivo".

Così fedelmente ricostruite le motivazioni sottese al rigetto dell'istanza cautelare proposta, nel proprio atto di gravame, le reclamanti rappresentano che: il dott. presidente di Confapi Industria, non era presente personalmente ma per delega (con la conseguenza che, non avendo il delegato apposite istruzioni per decidere, egli doveva considerarsi assente); il dott. , presidente di Confapi Taranto, aveva abbandonato, in segno di protesta, la sala ove si svolgeva la seduta e ciò prima che si procedesse alla votazione; il dott. , presidente di Confapi Sicilia, al pari del dott. Martino, aveva abbandonato l'aula; comunque, il riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto di Confapi non erano conflittuali allo scopo in quanto eventualmente è l'art. 19 dello Statuto che tratta la materia della revoca dei componenti della giunta di presidenza.

Ebbene, ritiene il Collegio che - anche a volere ammettere l'incompletezza dell'ordine del giorno relativo alla riunione del Consiglio direttivo per non avere il medesimo richiamato l'art. 19 dello Statuto - il comportamento assunto dai Presidenti della Confapi Industria e della Confapi Taranto, che al momento della discussione della proposta del Presidente di Confapi di procedere alla sostituzione dei componenti della giunta non hanno



evidenziato detta incompletezza, comporti la sanatoria del vizio afferente la convocazione dell'organo.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in ipotesi di discussione in ordine ad un argomento non indicato nell'ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa ai lavori dell'organo collegiale ha l'onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato su quello specifico argomento (proprio in ragione della omessa indicazione nell'ordine del giorno) in modo tale da richiedere all'assemblea di soprassedere alla relativa discussione. Al contrario, egli non può dapprima partecipare ai lavori entrando nel merito della vicenda per poi successivamente, in sede di impugnativa della deliberazione, far valere il vizio afferente alla convocazione.

Tale conclusione costituisce il portato del divieto, di ordine generale, di *venire contra factum proprium* che, a sua volta, è espressione del divieto di abusare di un proprio diritto attraverso un uso strumentale di esso.

Nel caso di specie, sebbene risponda al vero che i dott.ri _____ e _____ rispettivamente presidenti di Confapi Taranto e Confapi Sicilia, hanno abbandonato la riunione prima delle votazioni in segno di protesta, è altrettanto vero che essi non hanno, per come risulta dal verbale della seduta, assunto detto comportamento in ragione delle carenze dell'ordine del giorno ovvero evidenziando la loro impreparazione a discutere di un determinato argomento in quanto su di esso non adeguatamente informati, ma direttamente per protesta nel merito della proposta di azzeramento della giunta di presidenza.

In particolare, si legge nel verbale della riunione che "il Presidente Lentini evidenzia che si è fino a questo momento assistito ad un modo abbastanza singolare di condurre il Consiglio: si è votato senza conoscere l'esito della votazione precedente; sono stati considerati validi i voti espressi da due persone che sono andate via prima della lettura dell'esito della votazione, mentre gli assenti non hanno potuto votare. Con riguardo a chi ha votato contro, precisa che il suo voto non era contro il Presidente, ma contro la sua proposta. Aggiunge che, in ogni caso, si dimette dalla giunta di presidenza e, pur rispettando la decisione della maggioranza, si augura che questo provvedimento non abbia ripercussioni sulla confederazione". Anche i presidenti _____ dichiaravano di dimettersi dalla giunta di presidenza ed abbandonavano l'aula.

